



Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

[Condividi](#)

*I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019*

## **Le istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle entrate**

### **Vendita a distanza di beni**

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019](#), in attuazione prevista dall’articolo 13 del [decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita” \(in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906\)](#), il quale impone ai soggetti che gestiscono i *marketplace* la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

### **Quando e come inviare la comunicazione**

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i [servizi telematici Entratel/Fisconline](#) o tramite intermediario abilitato. **Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.** I soggetti non residenti per trasmettere la comunicazione, se



Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

### **Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti**

**Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto**, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.



Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

## **Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati**

Le informazioni pervenute all'Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell'Agenzia sono **utilizzate per controllare e monitorare il volume d'affari delle vendite a distanza di tali beni**. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d'invio del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, grazie all'adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell'invio della comunicazione.

### **Normativa:**

#### **[Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati](#)**

**[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019:](#)** *«Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»*